



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2019, proposto dai sigg.ri Gabriele Di Giammartino, Nicola Vizzari, Annaluisa Gammieri, Massimo Campitelli, Bruno Campitelli, Emilia Masciantonio, Pasqualino Corbo, Giovanni Masciantonio, Antonio Radatti, Carmine Barone, Maria Cristina Gigante, Luigi Mancinelli, Maria Lucia Cordisco, Remo Del Zoppo, Giuseppe Di Paolo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Molise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e l'Agazia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;

nei confronti

dei Comuni di Casacalenda e Montorio nei Frentani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Regionale n.150 del 9 maggio 2019, e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa la Relazione dell'Agenzia Regionale per a Ricostruzione Post-Sisma n. 54584/2019 dell'8 maggio 2019, con le quali, in ottemperanza alle sentenze nn. 700/2018 e nn. 465/2016 del TAR Molise, sono stati conclusi negativamente i procedimenti di riesame delle posizioni di tutti i PEU/PES dei ricorrenti;

nonché, in ogni caso, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno ingiusto subito dai ricorrenti in conseguenza della loro condotta commissiva ed omissiva.

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimete;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Col ricorso introduttivo del presente giudizio, i sigg. ri Gabriele Di Giammartino, Nicola Vizzari, Annaluisa Gammieri, Massimo Campitelli, Bruno Campitelli, Emilia Masciantonio, Pasqualino Corbo, Giovanni Masciantonio, Antonio Radatti, Carmine Barone, Maria Cristina Gigante, Luigi Mancinelli, Maria Lucia Cordisco, Remo Del Zoppo e Giuseppe Di Paolo (di seguito “i ricorrenti”) hanno agito in giudizio per l’annullamento della delibera n. 150 del 9 maggio 2019 (di seguito DGR n. 150/2019), con cui la Giunta Regionale ha proceduto al riesame delle loro posizioni concernenti i finanziamenti dei rispettivi programmi edilizi unitari e singoli (PEU e PES), e ha concluso per l’insussistenza dei presupposti per

l'adozione dell'atto di finanziamento.

2 - In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che:

- con sentenza n. 465/2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4248/2018, questo T.A.R. aveva annullato la DGR n. 636/2014, avente a oggetto la revoca e la riapprovazione dell'elenco di interventi cantierabili da inserire in accordi di programma-quadro, a valere sulla quota sisma 2002 "percorsi di ricostruzione", e tutti gli altri atti alla stessa presupposti e connessi: tanto per difetto di motivazione e omessa predeterminazione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie stanziare per la ricostruzione post sisma;

- la citata sentenza aveva annullato gli atti con cui le domande di finanziamento dei ricorrenti, tutti proprietari di unità immobiliari danneggiate e dichiarate inagibili a seguito dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, e inserite in classe "A" con il massimo grado di priorità ai fini degli interventi ricostruttivi, erano state immotivatamente escluse dagli interventi cantierabili; e pertanto la Regione e l'ARPC erano state chiamate a rideterminarsi, con nuovi provvedimenti, in ordine alle posizioni dei ricorrenti, esplicitando nel dettaglio i criteri generali di priorità che avevano giustificato la postergazione dei loro progetti;

- con sentenza di questo T.A.R. n. 700/2018 veniva confermato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza già indicata, rideterminandosi con nuovi provvedimenti in ordine alle posizioni dei ricorrenti;

- con la citata DGR n. 150/2019 la Regione aveva proceduto al riesame dei progetti presentati dai ricorrenti con un esito ulteriormente negativo, atteso che: i) tutti i PES e PEU relativi ai ricorrenti erano stati inseriti negli elenchi della classe "A-bis"; ii) tale classificazione aveva impedito il loro inserimento nelle delibere che dal 2012 avevano ammesso i progetti a finanziamento, pur avendo acquisito nei termini il requisito della cantierabilità;

- anche tale nuova delibera era stata impugnata dai ricorrenti, i quali ne avevano in primo luogo dedotto la nullità per violazione/elusione del giudicato; in subordine, essi ne avevano dedotto l'ordinaria illegittimità, chiedendone pertanto

l'annullamento, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto da loro subito nella vicenda in discorso;

- con sentenza di questo T.A.R. n. 481/2019, il nuovo ricorso in ottemperanza veniva respinto per infondatezza; il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che detta nuova delibera fosse stata emessa sulla base di una nuova e ponderata istruttoria, nel rispetto dei criteri forniti dalla sentenza ottemperanda senza alcun intento elusivo del giudicato formatosi;

- la medesima sentenza aveva poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CIPE, atteso che venivano in contestazione provvedimenti e/o comportamenti riferibili alla sola Regione Molise;

- la sentenza, infine, nel respingere il ricorso in ottemperanza, aveva disposto la conversione del rito affinché la controversia fosse decisa nelle forme proprie del giudizio ordinario di legittimità.

3 – Le Amministrazioni resistenti hanno indi depositato nuovi scritti difensivi, individuando nella DGR n. 608/2012 la fonte giustificativa del *discrimen* tra i progetti relativi agli immobili compresi nella classe 'A', beneficiari del finanziamento pubblico, e quelli compresi, invece, nella classe 'A-bis', postergati ai primi e rimasti, in forza di ciò, privi di fondi.

All'esito dell'udienza pubblica prevista per la prosecuzione del giudizio questo Tribunale ha disposto incumbenti istruttori, rilevando nell'occasione che la citata DGR n. 608/2012 non sembrava aver innovato rispetto alle definizioni e ai criteri che erano stati stabiliti, in data anteriore, per la definizione e graduazione dei progetti, mediante l'ordinanza Commissariale n. 13/2003 e il decreto Commissariale n. 161/2006.

Per l'effetto, il T.A.R. ha disposto l'acquisizione e il deposito in giudizio degli ulteriori provvedimenti citati dalla difesa erariale a fondamento del differenziato trattamento delle due indicate classi di progetti, ossia: a) il Decreto Commissariale n. 161 del 3.10.2006; b) la Circolare esplicativa n. 2789 del 6/6/2007, a firma del

Presidente della Regione – Commissario Delegato; c) ogni altro atto, infine, che definisse la c.d. classe *A-bis* dei progetti, ed eventualmente disponesse in ordine al loro grado di priorità. E questo essenzialmente al fine di accertare se detto criterio di priorità tra categorie di progetti, opposto ai ricorrenti, fosse stato in qualche modo predeterminato dalla Regione Molise, in aderenza alla previsione dell'art. 12 della l. n. 241/1990,

4 – Il 4 febbraio 2022 la Regione ha depositato la documentazione richiesta col corredo di una memoria illustrativa. Alla memoria hanno replicato i ricorrenti puntualizzando le argomentazioni già formulate.

5 - All'udienza del 9 marzo 2022, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

6 – In via preliminare, il Collegio rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei signori Radatti Antonio e Mancinelli Luigi.

L'eccezione è fondata sul rilievo che per i PEU a gestione pubblica, per i quali i ricorrenti hanno agito in giudizio, il Comune di Larino, nelle vesti di soggetto attuatore, si è sostituito ai proprietari nella gestione delle attività tecnico-amministrative relative al PEU, per la loro inattività.

L'eccezione non è condivisibile, in quanto i due citati ricorrenti, come confermato nel ricorso, e non efficacemente contestato dall'Amministrazione, sono rimasti proprietari dei relativi immobili, e in tale veste hanno mantenuto un persistente interesse personale e diretto a far valere ogni possibile azione avverso gli atti con i quali i loro immobili sono stati illegittimamente esclusi dal finanziamento.

In questa prospettiva, l'assunzione da parte del Comune della gestione delle attività tecnico-amministrative relative ai PEU di pertinenza dei due ricorrenti non risulta, ad avviso del Collegio, idonea ad influire sulla permanenza dell'interesse fatto valere in giudizio, né fa venir meno la perdurante insoddisfazione del bene della vita azionato nella presente controversia.

7 – Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene invece fondata l'eccezione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse per la posizione della sig.ra Cordisco

Maria Lucia, proprietaria, unitamente al sig. Palma Domenico, del PEU 347 SP 01. L'Amministrazione ha infatti comprovato documentalmente la concessione, per il progetto, di un finanziamento di € 259.797,71 nell'anno 2020 (cfr. all. ti 6, 7 e 8 alla memoria depositata il 14 maggio 2021).

Sul punto le difese di parte ricorrente, tese a dimostrare l'erroneità di tali assunti in quanto il PEU per cui si è agito in giudizio coinciderebbe con un distinto PEU facente capo alla Ditta Palma Camozzi, risultano prive di adeguato supporto documentale e contrastano con la documentazione agli atti.

Difatti, dagli atti di causa risulta che il numero del PEU indicato negli atti di erogazione del pagamento (PEU 347 SP1) coincide esattamente: a) con quello fatto valere dal sig. Palma Domenico nell'atto introduttivo dell'originario ricorso n. R. G. n. 461/2014 definito con la sentenza n. 465/16 (cfr. pag. 4 in fondo, l'unico relativo a tale posizione); ii) con quello fatto valere dalla sig.ra Cordisco Maria Lucia nell'atto di motivi aggiunti relativo alla medesima causa; iii) con quello menzionato nella DGR n. 150/2019 qui impugnata (cfr. pagg. 3 e 4).

Per converso, nel medesimo ricorso nessuna menzione si fa a posizioni col numero indicato da parte ricorrente.

E del resto gli importi erogati da ultimo dall'Amministrazione corrispondono puntualmente con quelli richiesti dalla sig.ra Cordisco nel ricorso (cfr. pag. 35), e dedotti nella progettazione esecutiva approvata dal Comune di Larino (cfr. relazione istruttoria dell'ARPS n. 54584/2019 richiamata nella delibera impugnata cfr. all. 6 al ricorso).

L'eccezione formulata va quindi accolta, con conseguente dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte della sig.ra Cordisco Maria Lucia, relativamente alla posizione Palma Domenico-Cordisco Maria Lucia 347 SP1.

8 – Nel merito il ricorso, per la parte che rimane da decidere, merita accoglimento.

8.1 - La DGR n. 150/2019, con cui la Regione Molise si è rideterminata in sede di

riesame dei progetti di cui si tratta, risulta difatti effettivamente inficiata dai vizi dedotti dai ricorrenti, non essendo stato a tempo debito in alcun modo predeterminato, né men che meno pubblicato, alcun criterio, per l'attribuzione delle ingenti risorse finalizzate alla ricostruzione post terremoto, che riconoscesse priorità alla classe "A" rispetto alla presunta diversa classe "A-bis".

8.1.1 - Occorre muovere dalla sopra citata sentenza n. 465/2016, con la quale questo T.A.R. ha già accolto un precedente ricorso collettivo proposto dagli odierni ricorrenti, rilevando che i loro progetti erano stati inseriti al livello massimo di classificazione (ossia la classe 'A'), e che, cionondimeno, l'Amministrazione li aveva escluso dal programma degli interventi "cantierabili" di cui alla DGR n. 608/2012 in assenza di una plausibile motivazione.

Questo T.A.R. aveva pure messo in evidenza che, nella relazione illustrativa e di chiarimenti n. 416 del 13 giugno 2016 -resa in esecuzione degli incumbenti istruttori disposti in quel precedente giudizio-, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile aveva giustificato l'esclusione (tra gli altri) dei progetti dei ricorrenti con la generica motivazione della limitatezza dei fondi disponibili, senza però chiarire i motivi per i quali altri progetti di uguale rango (ossia sempre inseriti in classe "A") erano stati, invece, ammessi al finanziamento integrale.

Conclusivamente, la sentenza n. 465/2016 ha rilevato che il percorso logico seguito dall'Amministrazione regionale nell'approvare, rettificare o rimodulare i finanziamenti dei programmi edilizi unitari e singoli (PEU e PES), proposti da proprietari di immobili come i ricorrenti, escludendone alcuni dai finanziamenti, non appariva chiaro né argomentato in motivazione, non essendo percepibile *"la ragione per la quale i progetti dei ricorrenti siano stati esclusi, dopo essere stati ammessi all'iter della programmazione e classificati al livello più elevato (classe A)"*.

8.1.2 - A seguito della citata pronuncia l'Amministrazione ha rivalutato la posizione dei ricorrenti.

In particolare, la DGR n. 150/2019, recependo i contenuti del documento istruttorio

dell'ARPS, ha concluso negativamente il riesame della posizione dei ricorrenti. In particolare, essa ha evidenziato che:

- i progetti dei ricorrenti sono stati inseriti negli elenchi della classe "A-bis" con delibere consiliari del comune di Larino, e, successivamente, hanno visto approvare la progettazione esecutiva con deliberazioni comunali;
- pur potendo essere ricompresi tra gli interventi "non cantierabili", non sono stati inseriti nella delibera di G.R. n. 608/2012 in quanto classificati solo di classe "A-bis";
- pur avendo acquisito nei termini il requisito della cantierabilità, non sono stati presi in considerazione nelle delibere di G.R. n. 498/2014 e successive, sempre in quanto di classe A-bis";
- al momento di adozione della citata delibera, ferma restando la cantierabilità, non sussistevano i presupposti per l'adozione dell'atto di finanziamento, non avendo la Regione ricevuto alcun ulteriore finanziamento dallo Stato per la ricostruzione post-sisma dopo quelli assegnati dalla delibera CIPE n. 62/2011, e non avendo disponibilità di risorse proprie da destinare a tale scopo.

E ciò in rivendicata coerenza con la documentazione istruttoria richiamata nella DGR n. 150/2019 (cfr. relazione istruttoria dell'ARPS n. 54584/2019 cfr. all. 6 al ricorso), dalla quale è emerso che sin dall'inizio la Struttura Commissariale per le Attività Post Sisma avrebbe richiesto ai Comuni di predisporre elenchi separati degli immobili di classe "A" rispetto a quelli "A-bis".

Nello specifico, da una parte sarebbero confluiti gli immobili destinati ad abitazione principale al 31 ottobre 2002, con ordinanza di sgombero totale a causa del sisma (trattasi dei c.d. "elenchi delle classi A"), e dall'altra quelli sedi di attività produttive, comprese quelle agricole, anch'esse raggiunte (al 31 ottobre 2002) da ordinanza di sgombero totale a causa del sisma (elenchi delle classi c.d. "A-Bis").

La DGR n. 608/2012 avrebbe dato priorità solo agli immobili privati di classe "A" e, di conseguenza, i progetti dei ricorrenti, attenendo ad immobili agricoli, non

sono stati inseriti nell'elenco degli interventi cantierabili/non cantierabili contenuto nella citata DGR n. 608/12, e, per l'effetto, non hanno ricevuto il finanziamento richiesto.

Alla luce di tali premesse la DGR n. 150/2019, nel condividere i contenuti del citato documento istruttorio, ha perciò concluso negativamente il riesame dei progetti dei ricorrenti, sul rilievo di fondo che gli stessi sarebbero stati posposti ad altri muniti di un asserito grado di priorità, ravvisato (e ravvisabile) nella destinazione d'uso dei relativi immobili quale abitazione principale.

8.1.3 - Il fatto è, però, che la DGR n. 608/2012 non prevede alcuna menzione della sussistenza di un grado diverso di priorità tra progetti di classe 'A' (l'unica classe per vero menzionata nella documentazione ufficiale) e "A-bis": essa si limita a contenere gli elenchi -peraltro provvisori, visto quello definitivamente approvato con la successiva DGR n. 498/2014- degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse assegnate dal CIPE giusta delibera n. 62/2011, suddivisi nelle due già menzionate categorie di interventi "cantierabili" e "non cantierabili".

8.1.4 - Il Collegio rileva, altresì, che nemmeno la normativa regionale già dettata per disciplinare l'accesso ai contributi aveva predeterminato alcun criterio di priorità a discapito dei progetti della c.d. classe 'A-bis' (essa stessa neppure autonomamente individuata rispetto alla "classe A")

Nello specifico, l'ordinanza Commissariale n.13 del 27 maggio 2003 (depositata dall'Avvocatura Distrettuale in adempimento all'ordinanza istruttoria di questo T.A.R. n. 273/2021), nel disciplinare la sorte degli "Immobili Agricoli" (art. 7), sembra valorizzare la possibilità d'uso promiscuo del singolo bene, affermando che: "2. *Per la definizione del contributo massimo concedibile, le pertinenze utilizzate come abitazioni, vengono considerate alla stregua delle altre unità immobiliari ad uso abitativo, mentre le unità immobiliari definite al precedente comma 1 si riferiscono ai costi di cui all'art. 2, comma 3*".

L'art. 13 è poi inequivoco nel precisare, con riferimento agli interventi di edilizia privata per la riattazione con miglioramento sismico, che "sono ammesse ai

benefici del presente articolo, le unità immobiliari o ricomprese nei P.E.U., a qualunque uso adibite”

Importanza centrale riveste inoltre il Decreto Commissariale n.161 del 3 ottobre 2006 (anch'esso versato in giudizio a seguito della disposta istruttoria), che, nel disciplinare la situazione (ancora una volta) degli immobili agricoli, aveva coerentemente previsto un'unica classe di riferimento (classe 'A') tanto per le abitazioni principali, quanto per quelle adibite e/o collegabili ad attività produttive. Gli artt. 3 e 4 della citata fonte, infatti, così dispongono: “*Art. 3. Le disposizioni di cui all'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 13/2003 trovano applicazione per gli immobili agricoli adibiti ad abitazione e per quelli adibiti e/o collegabili ad attività produttive secondo le procedure e i termini già fissati nei decreti commissariali nn. 43 e 61 del 2004 e S del 2006. Art. 4 Le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 dell'ordinanza commissariale n. 13/2003, trovano applicazione per tutti gli immobili agricoli che raggiungono la soglia di danneggiamento ivi prevista per la riparazione/ricostruzione assumendo le seguenti classi in relazione alle priorità di cui all'art. 17 della stessa ordinanza:*

1. Classe A - unità immobiliari con ordinanza sindacale di sgombero totale:

- adibite ad abitazione principale,*
- adibite e/o collegabili ad attività produttive;*

2. Classe B - unità immobiliari con ordinanza sindacale di sgombero parziale:

- adibite ad abitazione principale,*
- adibite e/o collegabili ad attività produttive;*

3. Classe C - unità immobiliari senza ordinanza sindacale di sgombero:

- adibite ad abitazione principale,*
- adibite e/o collegabili ad attività produttive;*

4. Classe D - unità immobiliari con ordinanza sindacale di sgombero non collegabili ad attività produttive;

5. Classe E - unità immobiliari senza ordinanza sindacale di sgombero non collegabili ad attività produttive”.

8.1.5 – Si presenta, allora, del tutto evidente la fondatezza della censura, a carico dei provvedimenti in epigrafe, di aver indebitamente discriminato, nell’accesso ai contributi richiesti, i proprietari di immobili destinati ad attività produttive (nel caso di specie, agricole), i quali, in base alla normativa appena citata, godevano di un’identica priorità, indipendentemente dalla destinazione d’uso del loro immobile, rispetto ai richiedenti, invece, finanziati. Detto altrimenti, tanto le abitazioni principali quanto quelle a destinazione produttiva (tanto più ove di uso promiscuo), essendo inseribili -e nella misura in cui effettivamente inserite- al massimo livello di classificazione (classe ‘A’), non avrebbero potuto poi soggiacere a trattamenti differenziati in assenza di corrispondenti criteri di priorità predeterminati dall’Amministrazione regionale.

8.1.6 – A conferma di tanto può aggiungersi che nella relazione dell’ARPS n. 1364 del 14 maggio 2021 (cfr. inizio di pag. 4), depositata dall’Avvocatura dello Stato (doc. 6, dep. il 4.2.2022), tale Agenzia ha ricordato che nel corso degli anni il Commissario Delegato, secondo le richieste e le disponibilità finanziarie, ha provveduto ad emanare decreti di concessione di contributi per la riparazione/ricostruzione sia di immobili di classe “A” sia di classe “A-bis” (ovvero gli immobili agricoli). E ciò in base alla normativa già richiamata, che in linea di principio ha previsto un’unica categoria di riferimento (contrassegnata con la lettera ‘A’), per tutte le unità immobiliari con ordinanza sindacale di sgombero totale adibite ad abitazione e/o a sedi di attività produttive.

Anche sotto quest’aspetto trovano, dunque, conferma le censure dei ricorrenti, tese a evidenziare come il provvedimento impugnato non possa giovare di alcun corrispondente criterio oggettivo, predeterminato e debitamente pubblicizzato, assunto dall’Amministrazione per presiedere all’attribuzione delle risorse disponibili.

8.1.7 - Non convincono, d'altra parte, gli elementi dedotti dall'Avvocatura dello Stato nella memoria del 4 febbraio 2022.

Ivi è stato sostenuto che la scelta di non inserire gli interventi classificati 'A-bis' tra quelli "non cantierabili" di cui alla DGR n. 608/2012, troverebbe fondamento nella nota dell'ARPC n. 16060 del 19 settembre 2012.

Secondo la tesi dell'Amministrazione, da tale nota si desumerebbe un'indicazione chiara di priorità da conferire agli interventi su immobili destinati ad abitazione principale, essendosi previsto che *"Le procedure approvative sopra indicate dovranno essere attuate prioritariamente per i progetti edilizi unitari e/o i progetti singoli la cui inagibilità ha determinato il ricorso all'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti o la loro sistemazione nelle strutture temporanee all'uopo predisposte, ovvero causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità già evidenziata con specifica richiesta di interventi di messa in sicurezza avanzata alla cessata Struttura Commissariale od anche a questa Agenzia"*.

Questa tesi non può però essere condivisa: e ciò per una pluralità di ragioni.

Sotto un primo aspetto, è immediato osservare che tale asserito criterio di priorità si pone in frontale contrasto con la disciplina di riferimento per l'accesso ai fondi (*id est*: il decreto del Commissario Delegato n.161/2006), che, all'opposto, aveva incluso in classe 'A' (e senza ulteriori graduazioni) tutte le unità immobiliari con ordinanza sindacale di sgombero totale, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso ad abitazione principale piuttosto che ad attività produttive.

Da altra angolazione, il Collegio deve rimarcare che destinataria della nota n. 16060/2012 non era la generalità dei consociati, e perciò i privati potenzialmente beneficiari dei finanziamenti, ma unicamente i Comuni, la Provincia di Campobasso e pochi altri Enti pubblici e privati (l'Istituto Autonomo Case Popolari, la Diocesi di Termoli e la Curia Vescovile di Trivento).

Sicché il cennato, presunto criterio innovativo di priorità non sarebbe stato introdotto con un atto portato preventivamente a conoscenza dei potenziali fruitori

dei finanziamenti, come richiesto dall'art. 12 della L. n. 241/1990, bensì con un atto mai adeguatamente pubblicato, avente quali diretti destinatari i soli Enti Istituzionali, e non anche i proprietari degli immobili danneggiati dal sisma, e, infine, recante solo orientamenti applicativi limitati ai profili amministrativi della concessione dei finanziamenti.

Senza dire, infine, che il supposto criterio innovativo da seguire per l'attribuzione dei finanziamenti sarebbe stato introdotto, in tesi, solo dall'Agenzia Regionale di protezione civile, e non già, come sarebbe dovuto invece accadere, dalla Regione, che tali finanziamenti avrebbe poi distribuito.

Il Collegio è dunque persuaso che la invocata nota n. 16060/2012 potesse assolvere all'unico scopo di fornire agli Enti Istituzionali (pubblici e privati) le istruzioni tecnico-amministrative del caso, con valenza meramente interna e/o organizzatoria.

8.1.8 – Le Amministrazioni resistenti, d'altra parte, pur appellandosi alla citata nota per sostenere la legittimità della DGR n. 150/2019, non hanno mai affermato, né tanto meno comprovato, che la prima sia stata oggetto di una formale predeterminazione e pubblicazione nei confronti della platea dei possibili fruitori (*id est* l'intera popolazione interessata), come invece presupposto dall'art. 12 della l. n. 241/1990, che anche sotto quest'aspetto deve ritenersi violato.

8.1.9. Lo stesso Comune di Larino, anzi, uno dei destinatari della nota n. 16060/2012 invocata dalle resistenti, ha poi approvato e tempestivamente trasmesso all'ARPC -con nota n. 7787/2013 (all. 7 al ricorso) - i progetti (tra l'altro) dei ricorrenti, inserendoli tra i lavori di ricostruzione degli immobili in classe di priorità A.

Neppure la stessa Amministrazione comunale di Larino aveva dunque potuto avvertire la necessità di distinguere le due diverse tipologie di unità immobiliari, né di assicurare una corsia preferenziale ai progetti di classe "A" rispetto a quelli ipoteticamente contrassegnabili come "A-bis".

8.1.10 - Alla stregua di quanto precede, si conferma quindi l'assenza di un valido criterio, predeterminato a monte e adeguatamente pubblicizzato, in grado di

distinguere la classe di progettazione contrassegnata con la lettera “A” rispetto a quella “A-*bis*”, e quindi di attribuire al finanziamento dei primi interventi carattere poziore rispetto ai secondi. E non si tratta certo di un elemento ininfluyente ai fini di causa.

Infatti l’impugnata DGR n. 150/2019 ha ancora una volta concluso negativamente il riesame dei progetti dei ricorrenti sull’unico, e per quanto detto erroneo presupposto, che gli stessi, pur avendo acquisito nei termini il requisito della cantierabilità, non sono stati di fatto inseriti negli elenchi di interventi “non cantierabili” di cui alla DGR n. 608/2012, né in quello degli interventi “cantierabili” della DGR n. 498/2014, unicamente in quanto di classe “A-*bis*”.

8.1.11 – Secondo la piana applicazione, per contro, della disciplina vigente, che non prevedeva una tale distinzione, né, tantomeno, un grado di priorità all’interno dell’unico (massimo) livello di classificazione dei progetti in classe ‘A’, anche quelli dei ricorrenti sarebbero dovuti essere inseriti negli elenchi regionali degli interventi finanziabili, e così posti in condizioni di parità per l’accesso al contributo.

8.1.12 – Ad avviso nel Collegio risulta, quindi, manifesta e grave la denunciata violazione della normativa regionale assunta a disciplina dell’accesso al finanziamento (ordinanza commissariale 13/2003; decreto del Commissario delegato n. 161/2006), da leggersi sotto la lente dell’art. 12 della l. n. 241/1990 atteso che, a fronte di una disciplina (regionale) già chiara nel senso di non discriminare progetti appartenenti al medesimo, massimo, grado di priorità, le Amministrazioni resistenti non hanno fornito alcuna effettiva prova di aver predeterminato in via generale, e reso conoscibile a tutti i possibili fruitori dei finanziamenti, alcun valido criterio di priorità degli interventi su immobili destinati ad abitazione principale a detrimento di quelli ad uso produttivo.

8.1.13 – La regola stabilita dall’art. 12 cit., nel concreto palesemente violata, integra (va sottolineato) un principio generale dell’ordinamento giuridico, quale

corollario e precipitato logico dei superiori principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento.

Detta regola, che subordina l'attività di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alla predeterminazione e pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi, non è posta soltanto a garanzia dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione. Essa concorre anche alla declinazione in sede amministrativa delle finalità effettive dell'intervento, con la conseguenza che la distribuzione di un contributo secondo modalità non conformi a criteri debitamente predeterminati dall'Ente, oltre a porsi in contrasto con il principio di legalità, può determinare uno sviamento della causa dell'intervento pubblico sotto il profilo funzionale proprio del contributo stesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, n.1142/2014).

Non vi è dubbio, poi, che la regola formalizzata nell'art. 12 l. n. 241/1990 sia posta a garanzia della *par condicio* tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, in quanto preordinata a realizzare le necessarie condizioni di trasparenza dell'azione amministrativa occorrenti, a loro volta, a permettere un dimostrabile rispetto, nell'assegnazione delle erogazioni, dei principi di imparzialità e di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Cost. (*ex multis* cfr. Cons. St., VI, n.5319/2019; id., V, n. 1552/2015; id., II, n. 5261/2015; T.A.R. Lazio, Roma, II, n.622/2017).

Di conseguenza, risulta condivisibile anche la censura di disparità di trattamento dedotta dai ricorrenti, sulla constatazione che, a fronte della identità della classe di priorità assegnata alle due tipologie di unità immobiliari, si rivela del tutto irragionevole -e parimenti priva di presupposto- la diversità di trattamento infine riservato agli immobili adibiti ad attività produttive (agricole).

9 - Sulla base delle precedenti argomentazioni la DGR n. 150/2019 risulta pertanto illegittima per violazione della normativa regionale posta a disciplina dell'accesso ai contributi, da leggersi in relazione al disposto dell'art. 12 della l. n.241/1990, nonché degli altri parametri sin qui esposti, in quanto il provvedimento ha preteso

di giustificare il peggiore trattamento riservato agli immobili compresi nella classe “A-bis” unicamente in ragione della loro destinazione ad attività produttive (agricole), senza che un simile criterio fosse però stato in alcun modo oggetto di preventiva predeterminazione e pubblicazione presso i soggetti interessati alla fruizione delle agevolazioni.

La DGR n. 150/2019 va dunque annullata, per quanto di interesse dei ricorrenti, sotto i profili sin qui dedotti.

10 - Passando ora all'esame dell'azione risarcitoria esercitata contestualmente a quella caducatoria, il Collegio la ritiene fondata nei termini che si passano ad esporre.

11 – I ricorrenti, sul presupposto dell'illegittimità del mancato inserimento dei rispettivi progetti tra quelli che, beneficiando del massimo livello di classificazione ('A'), avrebbero potuto ottenere sin da subito le provvidenze per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma, hanno dedotto che l'immotivato ritardo nel ripristino delle normali condizioni di agibilità delle strutture lese dal sisma, unitamente al conclamato azzeramento delle risorse disponibili e all'assenza, nelle attuali previsioni di bilancio, di qualsivoglia disponibilità integrativa, avrebbero cagionato loro un danno ingiusto, del quale è stato chiesto il ristoro nella misura determinata da una perizia versata in atti.

11.1 – In particolare, i ricorrenti hanno in primo luogo dedotto che le Amministrazioni preposte alla valutazione della loro istanza di finanziamento ne avrebbero già astrattamente riconosciuto la fondatezza, come già messo in evidenza *in primis* dalla sentenza n. 465/2016 di questo T.A.R.. Dalla motivazione di tale decisione era infatti già emerso che *“Nella relazione illustrativa e di chiarimenti prot. n. 416 del 13 giugno 2016 – resa in esecuzione di incumbenti istruttori disposti da questo T.a.r. con la menzionata ordinanza collegiale – il Direttore dell'A.R.P.S.....ha precisato...che non è stato possibile inserire i suddetti interventi tra quelli immediatamente finanziabili ai sensi della DGR 498/2014 a causa della*

limitatezza dei fondi disponibili". E in altro passaggio della medesima pronuncia questo Tribunale aveva pure accertato che nella citata relazione di chiarimenti n. 416/2016 il Direttore dell'ARPC aveva affermato: *"tali interventi non hanno perso il diritto al finanziamento e vedranno riconosciuta la concessione del contributo non appena saranno disponibili ulteriori risorse per il completamento di tutte le classi "A" e "A-bis"*.

La finanziabilità del progetto dei ricorrenti emerge del resto, sia pure implicitamente, dalla stessa DGR n. 150/2019, oggetto della presente impugnativa, la quale ha messo in chiara evidenza che *"ferma restando la cantierabilità, non sussistono i presupposti per l'adozione dell'atto di finanziamento, non avendo la Regione ricevuto alcun ulteriore finanziamento dallo Stato per la ricostruzione post-sisma dopo quelli assegnati dalla delibera CIPE n. 62/2011 e non avendo disponibilità di risorse proprie da destinare a tale scopo"*.

11.2 - Alla luce di tanto i ricorrenti deducono che il pregiudizio da essi patito è causalmente imputabile alla condotta commissiva e omissiva delle Amministrazioni resistenti, le quali, con la delibera impugnata, hanno nuovamente posposto il loro progetto, senza però alcuna plausibile ragione di priorità da accordarsi ad altri interventi, situati anch'essi nel medesimo (massimo) livello di classificazione ('A'). Non sussisterebbe, in questo senso, alcun oggettivo e predeterminato criterio di priorità tra progetti afferenti al medesimo livello.

Le medesime Amministrazioni, inoltre, sono incorse in tale illegittimo contegno a notevole distanza di tempo dal precedente pronunciamento annullatorio di questo T.A.R., che, con la sentenza esecutiva n. 465/2016, aveva già rilevato che *"Invero, il percorso logico seguito dall'Amministrazione regionale nell'approvare, rettificare o rimodulare i finanziamenti dei programmi edilizi unitari e singoli (P.e.u. e P.e.s.) proposti da Comuni, Consorzi e proprietari di immobili, escludendone alcuni dai finanziamenti o dal riconoscimento di "cantierabilità", non appare chiaro né argomentato in motivazione. Soprattutto, non è intellegibile dai documenti della sequenza procedimentale la ragione per la quale i progetti dei*

ricorrenti siano stati esclusi, dopo essere stati ammessi all'iter della programmazione e classificati al livello più elevato (classe A) in quanto relativi ad immobili ricompresi nell'area del c.d. "cratere".

I ricorrenti deducono altresì che sarebbe parimenti sussistente l'elemento soggettivo dell'azionata responsabilità, individuato nella colpa delle Amministrazioni resistenti.

11.3 - Il Collegio condivide questo articolato percorso ricostruttivo.

11.3.1 - Occorre premettere che la pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti va ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 cod.civ., con conseguente applicazione del principio dell'onere della prova, in capo al danneggiato, circa la sussistenza di tutti i presupposti ed elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'illecito civile. Anche di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti confermato la collocazione sistematica della responsabilità aquiliana della pubblica Amministrazione ascrivendola, ancora una volta, al paradigma della responsabilità extracontrattuale, con tutto ciò che ne consegue in termini di regime giuridico ed onere della prova (Cons. St., Ad. Plen. n. 7/2021).

Gli elementi dell'illecito oggetto di causa sono pertanto costituiti dalla condotta commissiva e/o omissiva dell'Amministrazione, dal danno ingiusto da questa arrecato, e dalla colpa.

Più in particolare, chi agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare:

- a) l'ingiustizia del danno, requisito che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa abbia leso un bene della vita di spettanza del privato;
- b) il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e l'evento di danno (artt. 40 e 41 cod.pen.);
- c) il danno-conseguenza derivante dalla lesione dell'interesse legittimo, ossia gli specifici pregiudizi, quali danno emergente e lucro cessante, da reintegrare per equivalente monetario;

d) il nesso di causalità giuridica, volto a individuare e quantificare i danni conseguenza riconducibili a conseguenze “*dirette e immediate*” dell’evento di danno (artt. 1223 e 2056 cod.civ.);

e) la colpa, infine, nella condotta dell’Amministrazione: elemento che deve essere valutato “in senso oggettivo”, ed è presuntivamente correlato all’illegittimità della condotta della convenuta (per cui spetta all’Amministrazione dare la prova contraria del proprio errore scusabile).

11.3.2 - Tutto ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie i ricorrenti hanno compiutamente assolto all’onere della prova circa la sussistenza degli elementi posti a fondamento della responsabilità dell’Amministrazione per la mancata concessione dei richiesti finanziamenti.

11.3.3 - Sotto un primo aspetto, non è infatti emersa alcuna plausibile ragione per posporre il finanziamento dei progetti inseriti in classe ‘A-bis’ rispetto a quelli di classe ‘A’. La normativa di settore (cfr. l’Ordinanza Commissariale n. 13/2003 e il Decreto Commissariale n. 161/2006), infatti, non solo prevede un’unica classe con priorità piena (‘A’), riferita onnicomprensivamente alle “*unità immobiliari con ordinanza sindacale di sgombero totale*”, ma ammette *ex professo* ai benefici gli interventi di edilizia privata con miglioramento sismico (come quelli dei ricorrenti), da eseguirsi su unità immobiliari singole o ricomprese nei P.E.U. “*a qualunque uso adibite*”. Né, come detto, possono assumersi a *discrimen* delle due progettualità (‘A’ e ‘A-bis’) delle mere note documentali interne alle singole Amministrazioni, in difetto di alcuna adeguata predeterminazione e pubblicazione nei confronti della platea dei possibili beneficiari dei finanziamenti.

Ne discende che l’Amministrazione regionale, a fronte dell’approvazione degli interventi dei ricorrenti in classe “A” da parte del Comune di Larino (il quale, con nota n. 7787/2013, seguita dalla n. 12208 del 19 novembre 2014, aveva pure tempestivamente inoltrato all’ARPC la relativa scheda di monitoraggio), non avrebbe potuto esimersi dall’inserirli tra gli interventi provvisti di tutti presupposti per l’adozione dell’atto di finanziamento.

11.3.4 - Il mancato finanziamento del progetto è allora dipeso essenzialmente da tale illegittimo mancato inserimento, seguito dall'esaurimento delle risorse disponibili (che comporta l'impossibilità di ripristinare utilmente, ora per allora, la posizione di primazia che competeva, nell'assegnazione dei contributi, agli interventi dei ricorrenti, cui *ab origine* sarebbe spettata la classe "A").

Ne discende che l'Amministrazione regionale, a fronte dell'approvazione degli interventi dei ricorrenti in classe "A" da parte del Comune di Larino -il quale aveva pure tempestivamente inoltrato all'ARPC le relative schede di monitoraggio- non avrebbe potuto esimersi dall'inserirlo tra gli interventi provvisti di tutti presupposti per l'adozione dell'atto di finanziamento.

11.3.5 - Accertata la configurabilità della condotta "*contra ius*", vanno coerentemente individuati nell'Amministrazione regionale e nell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post – Sisma (già Agenzia Regionale di Protezione Civile) i soggetti responsabili, essendo essi preposti alla fase di istruzione e definizione delle pratiche di finanziamento, alla luce delle fonti normative di settore (*id est*: Ordinanza Commissariale n. 13 del 27 maggio 2003; Decreto Commissariale n. 161 del 3 ottobre 2006; l. r. Molise n.8/2015 istitutiva dell'ARPS).

11.3.6 - Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità, va condivisa la prospettazione dei ricorrenti che hanno ravvisato nel contegno delle Amministrazioni resistenti l'elemento della colpa. Ciò si desume anzitutto dalla già analizzata condotta dell'Amministrazione, la quale ha illegittimamente escluso i progetti dei ricorrenti da quelli ammissibili con piena priorità al finanziamento, in violazione (come detto) della disciplina di settore e dell'art.12 della l. n. 241/1990. L'Amministrazione, a propria giustificazione, si è limitata ad invocare il contenuto della nota dell'ARPC n. 16060/2012, che tuttavia, per quanto già osservato, non era idonea a consentire di postergare il progetto dei ricorrenti rispetto agli altri egualmente inseriti nella medesima classe 'A'. Il Collegio ritiene anche di poter

desumere la condotta colposa delle Amministrazioni resistenti dal contegno, sostanzialmente omissivo, tenuto in relazione alle plurime note con le quali il Comune di Larino aveva da tempo rappresentato, tanto all'ARPC quanto alla Regione Molise, gli errori materiali e sostanziali relativi ad alcuni PEU-PES, oltre a profili di incompletezza.

Significative in tal senso risultano le note del 6 novembre 2014 (n. 11704) e del 19 novembre 2014 (n. 12208), con cui il detto Comune ha, fra l'altro, evidenziato la persistenza dell'Amministrazione regionale negli errori pregressi, che andavano così a consolidarsi in fase di ridefinizione della pianificazione regionale attuativa successivamente intervenuta con DGR n. 498/2014, recante l'elenco definitivo degli interventi cantierabili da inserire nell'accordo di programma quadro (APQ) per la quota relativa al sisma 2002 (cfr. all.ti n. 8 e 9 al ricorso).

È dunque evidente l'elemento soggettivo (la colpa) della responsabilità ascritta alle Amministrazioni resistenti, le quali, persino in fase di riedizione del potere a valle della pubblicazione della sentenza di questo T.A.R. n. 465/2016, hanno seguito ad applicare un criterio preferenziale (per gli immobili in classe 'A' rispetto a quelli 'A-bis') che la normativa posta a base del finanziamento non contempla affatto. Con ciò, oltretutto, dilatandosi, senza giustificazione, il già illecito e cospicuo ritardo nel riconoscimento ai ricorrenti del bene della vita cui legittimamente anelavano, e che oramai appare definitivamente perduto per le ragioni già viste.

11.3.7. Va anche ritenuto pienamente sussistente il nesso eziologico tra la condotta delle Amministrazioni resistenti e il pregiudizio patrimoniale lamentato dai ricorrenti, e quindi la sussistenza di un danno risarcibile.

Ed invero, se i progetti dei ricorrenti fossero stati presi in considerazione già in occasione della DGR n. 608/2012 e, successivamente, fossero stati inseriti negli elenchi della DGR n. 498/2014, gli interventi dei ricorrenti avrebbero beneficiato degli stanziamenti richiesti, atteso che la stessa delibera n. 150/2019 oggetto di impugnativa ha riconosciuto la cantierabilità dei progetti, escludendoli dal finanziamento unicamente per l'esaurimento delle risorse all'uopo stanziare.

E peraltro, come attesta la nota dell'ARPS n. 1364/2021, nel corso degli anni il Commissario Delegato ha provveduto ad emanare decreti di concessione di contributi secondo le richieste pervenutegli e alla luce delle disponibilità finanziarie del momento: sicché i progetti dei ricorrenti, tra i primi da inserire negli elenchi della DGR n. 608/2012, con grado di probabilità del tutto ragionevole avrebbero conseguito la provvidenza richiesta.

11.3.8 - Ne consegue che il nocumento patrimoniale patito dai ricorrenti, per effetto del mancato/ritardato inserimento dei loro progetti tra quelli ammissibili a finanziamento, deve ritenersi pari alla somma che gli interessati avrebbero ottenuto qualora l'Amministrazione regionale avesse tempestivamente inserito i loro interventi negli elenchi (dapprima) della DGR n. 608/2012 e, successivamente, in quelli della DGR n. 498/2014 per il finanziamento correlato a ciascun progetto presentato.

Il relativo importo è quantificato, per ciascun PEU/PES (e per ciascun ricorrente), prendendo a riferimento le somme indicate in ciascun progetto esecutivo approvato dal Comune di Larino (cfr. relazione istruttoria dell'ARPS n. 54584/2019 richiamata nella delibera impugnata: cfr. all. 6 al ricorso), come di seguito riportate:

- Di Giammartino Gabriele, PES 153: €109.657,89;
- Vizzarri Nicola, proprietario unità immobiliare, PES 180: €147.166,93;
- Gammieri Antonio/Annalisa, proprietari unità immobiliare, PES 189: €17.495,29;
- Vizzarri Angela (Campitelli Massimo), proprietario unità immobiliare, PES 201: €159.009,21;
- Campitelli Bruno, proprietario unità immobiliare, PES 250: €131.765,04;
- Masciantonio Emilia, proprietario unità immobiliare, PES 254: €180.657,19;
- Corbo Pasqualino, proprietario unità immobiliare, PES 301 A: €252.969,84;
- Masciantonio Giovanni proprietario unità immobiliare PES 368: €18.293,22;
- Radatti Antonio, proprietario unità immobiliare, PEU 296/SP 01: €32.472,00;

- Barone Carmine, proprietario unità immobiliare, PEU 300/SP 02: €100.320,00;
- Gigante Maria Cristina, proprietario unità immobiliare, PEU 311/SP 02: €7.390,41;
- Del zoppo Remo, proprietario unità immobiliare, PEU 370/SP 01: €148.305,23;
- Di Paolo Giuseppe, proprietario unità immobiliare, PEU 384/ SP 01: €29.673,91;
- Mancinelli Luigi, rappresentante e proprietario, PEU 327/SP1: €238.099,00.

11.3.9 – Sulla somma per ciascun PEU/PES e per ciascun creditore così determinata, trattandosi di debito di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria, a far data dal momento in cui si sarebbe dovuto inserire il progetto nell'elenco definitivo degli interventi cantierabili riapprovato ed allegato (da ultimo) alla DGR n. 636 del 24 novembre 2014, e sino alla data di deposito del presente provvedimento.

Sulla somma sono altresì dovuti:

- gli interessi compensativi al tasso legale *ratione temporis* vigente, calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
- gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità, dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

11.3.10 – I ricorrenti hanno reclamato anche altre poste risarcitorie, che però non possono essere loro riconosciute.

I medesimi hanno anzitutto chiesto il ristoro dei danni patiti per effetto dell'asserito peggioramento delle condizioni dei loro fabbricati a causa degli omessi/ritardati interventi, senza peraltro dare compiuta prova della causalità del danno anche in relazione a possibili interventi degli interessati che nel frattempo potevano essere compiuti per evitare l'aggravarsi dell'entità dei danni.

11.3.11 – Per quanto concerne, inoltre, il pregiudizio che i ricorrenti hanno ricondotto alla necessità di sostenere i costi occorrenti a procacciarsi la disponibilità di altro immobile da affittare e/o da utilizzare, dai privati non è stato offerto alcun elemento di prova in tal senso, né sotto il profilo dell'*an* né sotto quello del relativo *quantum*, che viene stimato del tutto arbitrariamente in una

somma pari in media ad €20.000.00 per nucleo familiare.

11.3.12. Ad analoga conclusione di infondatezza deve infine pervenirsi con riferimento al c.d. danno biologico e/o da disagio, che i ricorrenti hanno ricondotto all'allontanamento dei rispettivi nuclei familiari dall'azienda agricola, e, con esso, alla maggiore difficoltà della sua gestione.

Anche sotto questo profilo i ricorrenti hanno omesso di provare il concreto e reale pregiudizio che lamentano di aver patito, lasciando indimostrata la relativa deduzione, che comunque non si sorregge su evidenze idonee a ritenere integrato il disposto di cui all'art. 2043 c.c..

12 – In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento della DGR n. 150/2019, nei sensi e limiti illustrati in motivazione.

In relazione alla domanda risarcitoria, accertata la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi dell'illecito aquiliano, la Regione Molise e l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post sisma vanno condannate al risarcimento del danno ingiusto patito dai ricorrenti per effetto dell'illegittimo mancato inserimento dei rispettivi progetti negli elenchi dei progetti cantierabili e ammissibili a finanziamento, danno da liquidarsi in misura pari al finanziamento correlato a ciascun progetto presentato (e a ciascun ricorrente), come puntualmente quantificato al par. 11.3.8, oltre a rivalutazione e interessi come già declinati.

Non possono, invece, trovare ristoro gli altri pregiudizi lamentati dai ricorrenti, la cui azione risarcitoria dev'essere, per la parte relativa, rigettata.

13. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'esito della controversia, per disporre la compensazione delle spese legali fra la sig.ra Cordisco Maria Lucia e le Amministrazioni resistenti.

Per quanto concerne gli altri ricorrenti, le spese di lite seguono invece la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nella parte che residuava da decidere:

- ne dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse in relazione alla posizione della sig.ra Cordisco Maria Lucia concernente il PEU 347 SP 01;
- lo accoglie per tutti gli altri ricorrenti, e per l'effetto annulla la DGR n. 150/2019 nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna in solido la Regione Molise e l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione post sisma al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti vittoriosi, che liquida in misura pari al finanziamento correlato a ciascun progetto presentato per i singoli importi quantificati al par. 11.3.8, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione.

Compensa le spese legali fra la sig.ra Cordisco Maria Lucia e le Amministrazioni resistenti.

Condanna la Regione Molise e l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post sisma, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli altri ricorrenti, liquidandole in complessivi €3.000,00 oltre ad accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario

L'ESTENSORE
Massimiliano Scalise

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO